

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 24 novembre 2017

D.d.s. 17 novembre 2017 - n. 14338
Ulteriori indirizzi per la gestione delle condizioni anomale di funzionamento per gli impianti di incenerimento rifiuti

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Visti:

- la Direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo e del consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) ed in particolare il CAPO IV «disposizioni particolari per gli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti»;
- la Parte Quinta del d.lgs. 152/06: «Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera» ed in particolare l'Allegato VI «Criteri per la valutazione della conformità dei valori limite misurati ai valori di emissione»;
- la Parte Quarta del d.lgs. 152/06 «norme in materia di rifiuti e di bonifica dei siti contaminati» ed in particolare il Titolo III-bis «Incenerimento e coincenerimento rifiuti» che ha sostituito il d.lgs. n. 133/05: «Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento»;

Richiamati:

- il d.d.u.o. n° 1024 del 30 gennaio 2004: «Criteri e procedure per la gestione degli SME per impianti di incenerimento rifiuti»
- il d.d.s. n.4343 del 27 aprile 2010 «Misure tecniche per l'installazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio in continuo alle emissioni (SME)»

Premesso che:

- la normativa ambientale sopra richiamata prevede per specifiche tipologie impiantistiche - ivi inclusi gli impianti di incenerimento rifiuti - l'installazione di Sistemi di Monitoraggio alle Emissioni (SME) attraverso i quali devono essere misurati, elaborati ed archiviati in continuo gli inquinanti, nonché una serie di parametri emissivi e di processo al fine di assicurare una corretta gestione dell'impianto ed il rispetto dei valori limite alle emissioni;
- la normativa relativa agli impianti di incenerimento rifiuti (Titolo III-bis della Parte Quarta del d.lgs. 152/06) prevede, altresì, una serie di indicazioni specifiche finalizzate alla gestione delle fasi diverse dal «normal funzionamento»;
- Regione Lombardia ha da disciplinato le modalità di installazione e gestione degli SME fornendo indicazioni sia di carattere «trasversale», valide quindi per tutte le tipologie di impianto, sia di carattere «settoriale», riferite a specifici comparti produttivi, ivi incluso quello degli impianti di incenerimento rifiuti;
- più in dettaglio, al fine di uniformare le modalità di gestione degli impianti e conseguentemente i criteri per la verifica del rispetto dei valori limite alle emissioni, Regione Lombardia, con i decreti sopra richiamati (d.d.u.o. 1024/2004 e d.d.u.o. 4343/2010 e smi) ha identificato i diversi stati operativi degli impianti (servizio regolare, accensione, fermata, guasto, ecc.) attraverso l'attribuzione di specifici codici di «stato impianto» (30, 31, 34, 35, ecc.);

Considerato che:

- il titolo III bis della Parte Quarta del d.lgs. 152/06 e smi, che ha recepito la Direttiva 2010/75/UE, pur non apportando significativi cambiamenti rispetto a quanto previsto nel d.lgs. 133/05 in merito alla disciplina degli impianti di incenerimento rifiuti, ha modificato alcuni aspetti relativi alle «Condizioni anomale di funzionamento» descritte nell'art 237-octiesdecies, in particolare per quanto attiene il rispetto dei valori limite in occorrenza di guasti che non riguardano i dispositivi di depurazione o misurazione e che implicano l'arresto immediato dell'impianto per motivi di sicurezza;
- a seguito di tale modifica è emersa la necessità di fornire chiarimenti in ordine all'applicazione dei nuovi dispositivi in particolare nei casi in cui, a fronte di guasti improvvisi che non consentono un controllo dell'impianto e non necessariamente afferenti agli impianti di depurazione degli effluenti, debbano o meno essere rispettate le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 237-octiesdecies;
- Regione Lombardia ha ritenuto opportuno richiedere con nota T1.2015.0003471 del 21 gennaio 2015 un'interpretazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM);

- il MATTM ha fornito le proprie indicazioni al riguardo nell'ambito della seduta del tavolo di coordinamento IPPC dello scorso 5 ottobre 2015 specificando, in sintesi, che «non è richiesto al gestore di garantire i limiti di esercizio in una situazione transitoria, non volontaria, nella quale può non avere controllo dei processi e per questo sta sospendendo l'esercizio»

Ritenuto pertanto necessario :

- modificare le modalità di assegnazione dei codici «stato impianto» previsti dalla normativa regionale per il comparto degli impianti di incenerimento di cui al d.d.u.o. 1024/2004 sulla scorta di quanto previsto dall'art. 237-octiesdecies e di quanto successivamente precisato nel verbale del sopra citato Tavolo di coordinamento IPPC;
- individuare, in particolare, diverse e più dettagliate tipologie di guasti o disfunzionamenti, in relazione sia all'origine (concernenti i presidi depurativi o altre parti dell'impianto), sia agli effetti degli stessi (guasti che implicano l'arresto o la riduzione dell'attività dell'impianto), definendo i relativi codici e le modalità di assegnazione degli stessi;

Dato atto che al fine di conseguire il sopra indicato obiettivo di aggiornamento delle menzionate disposizioni regionali è stato avviato in data 17 ottobre 2016 uno specifico confronto con ARPA Lombardia e i Gestori degli impianti di incenerimento RSU collocati sul territorio regionale nell'ambito del «Tavolo di coordinamento inceneritori» già attivo presso la DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile;

Preso atto del documento contenente gli ulteriori indirizzi per la gestione delle condizioni anomale di funzionamento per gli impianti di incenerimento emerso dai lavori del tavolo ed approvato nella seduta del 12 ottobre 2017 ;

Precisato che detti indirizzi integrano e modificano solo parzialmente le indicazioni già fornite dai sopra citati provvedimenti in materia di SME di carattere settoriale (d.d.u.o. 1024/2004) e trasversale (d.d.s. 4343/2010 e smi), che conseguentemente mantengono la loro validità ove non espressamente modificati dal presente provvedimento;

Considerato che gli impianti di incenerimento di RSU sono allacciati alla Rete SME istituita con la d.g.r.n.11352 del 10 febbraio 2010 e gestita da ARPA Lombardia ed evidenziato che l'adozione del presente provvedimento rende necessari interventi di adeguamento della rete sia da parte dei soggetti gestori sia da parte di Arpa Lombardia;

Ritenuto pertanto opportuno:

- prevedere un congruo tempo necessario sia all'adeguamento degli SME degli impianti alle nuove indicazioni, sia per la riconfigurazione dell'allacciamento alla Rete SME;
- stabilire al 1 settembre 2018 il termine per gli interventi di cui sopra;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al perseguirsi degli obiettivi di cui all'Area Ter 09.08 punto 272.1 «sviluppo e gestione della rete SME per il controllo delle emissioni dei grandi impianti»

Vista la l.r. n. 20/2008 «testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti della X legislatura;

Rilevato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Autorizzazioni Ambientali, individuate dalla d.g.r.n. 6521 del 28 aprile 2017 avente ad oggetto «V Provvedimento Organizzativo»;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 14 della l.r. 17/2014.

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa,

1. di approvare l'allegato 1 «ulteriori indirizzi per la gestione delle condizioni anomale di funzionamento per gli impianti di incenerimento» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre che gli impianti di incenerimento interessati dal presente provvedimento si adeguino alle disposizioni ivi contenute entro il 1 settembre 2018;

3. di dare atto che gli indirizzi definiti nei provvedimenti settoriali (d.d.u.o. 1024/2004) e trasversali (d.d.s. 4343/2010 e smi) in materia di SME mantengono la loro validità per le parti non espressamente modificate dal presente provvedimento;

4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di dare che avverso il presente provvedimento potrà essere ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 29 del d.lgs. 104/2010, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 del d.p.r. n. 1199/71.

Il dirigente
Silvio Landonio

— • —

ALLEGATO 1

Ulteriori indirizzi per la gestione delle condizioni anomale di funzionamento per gli impianti di incenerimento

1. PREMESSE

Ricordato che la normativa ambientale in generale (Direttiva 2010/75/UE) e quella relativa agli impianti di incenerimento rifiuti in particolare (Titolo III-bis della Parte Quarta del d.lgs 152/06) prevedono una serie di indicazioni specifiche finalizzate alla gestione delle fasi diverse dal “normal funzionamento”, con il presente documento – alla luce delle richieste di chiarimento pervenute e trattate anche nell’ambito del “tavolo di coordinamento IPPC” - si intende fornire una serie di indirizzi di tipo tecnico-normativo finalizzati ad agevolare l’applicazione di quanto previsto dall’art.237-octiesdecies (Condizioni anomale di funzionamento).

In particolare, preso atto del verbale del Tavolo di coordinamento dello scorso 5/10/2015 e richiamate le modalità di assegnazione dei codici stati “impianto” previsti dalla normativa regionale per il comparto degli impianti di incenerimento (dduo 1024/2004) si è ritenuto opportuno modificare queste ultime prevedendo la possibilità di individuare diverse tipologie di “anomalie” alle quali corrispondono diversi comportamenti del Gestore e di conseguenza diverse modalità di gestione del Sistema Monitoraggio alle Emissioni (SME) e dei relativi dati generati.

Più nello specifico, considerato che allo stato attuale lo stato ‘35’ del codice monitor “IMPIANTO” è collegato all’avaria generica che non distingue l’avaria dei presidi depurativi dalle altre tipologie di guasto, si è ritenuto opportuno individuare – come meglio specificato nel seguito – diverse e più dettagliate tipologie di guasti/disfunzionamenti, i relativi codici “monitor” e le modalità di assegnazione degli stessi.

Considerato che al fine di mettere in atto compiutamente gli indirizzi è necessario adeguare sia gli SME installati presso gli impianti – dandone evidenza nei relativi Manuali di Gestione - sia l’interfaccia di questi con la “Rete SME” di ARPA Lombardia, prevedendo un congruo tempo per l’effettuazione dei relativi interventi, si stabilisce che il rispetto delle disposizioni di seguito illustrate da parte dei Gestori degli impianti di incenerimento debba avvenire non più tardi del **1 settembre 2018**.

Resta inteso che, salvo per le parti espressamente modificate nel presente documento, continuano a valere gli indirizzi tecnici definiti nei vigenti provvedimenti in materia di SME, sia di carattere settoriale (dduo 1024/2004), che trasversale (dds 4343/2010 e smi).

1.1. LEGISLAZIONE VIGENTE

D.Lgs 46/2014 - Art. 237-octiesdecies (Condizioni anomale di funzionamento).

1. *L’autorità competente stabilisce nell’autorizzazione il periodo massimo di tempo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili dei dispositivi di depurazione e di misurazione, le concentrazioni delle sostanze regolamentate presenti nelle emissioni in atmosfera e nelle acque reflue depurate possono superare i valori limite di emissione autorizzati.*
2. *Nei casi di guasto, il gestore riduce o arresta l’attività appena possibile, finché sia ristabilito il normale funzionamento.*
3. *Fatto salvo l’articolo 237-octies, comma 11, lettera c), per nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione, l’impianto di incenerimento o di coincenerimento o la linea di incenerimento può continuare ad incenerire rifiuti per più di quattro ore*

consecutive. La durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a sessanta ore. La durata di sessanta ore si applica alle linee dell'intero impianto che sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione.

4. Per gli impianti di incenerimento, nei casi di cui al comma 1 e di cui al comma 2 qualora il gestore decide di ridurre l'attività, il tenore totale di polvere delle emissioni nell'atmosfera non deve in nessun caso superare i 150 mg/m³, espressi come media su 30 minuti. Non possono essere superati i valori limite relativi alle emissioni nell'atmosfera di TOC e CO di cui all'Allegato 1, lettera A, punto 2 e 5, lettera b). Devono inoltre essere rispettate tutte le altre prescrizioni di cui agli articoli 237 -octies e 237 -nonies.
5. Non appena si verificano le condizioni anomale di cui ai commi 1 e 2, il gestore ne dà comunicazione nel più breve tempo possibile all'autorità di controllo. Analoga comunicazione viene data non appena è ripristinata la completa funzionalità dell'impianto.

Estratto verbale di coordinamento IPPC del 5/10/2015:

...l'art. 237-octiesdecies, comma 4, del D.Lgs 152/2006 dispone che, al verificarsi dei casi previsti dal comma 1 (disfunzioni, guasti o arresti tecnicamente inevitabili dei dispositivi di depurazione e di misurazione e nel caso di altri tipi di guasto) a seguito dei quali il gestore comunque provveda a ridurre l'attività dell'impianto anziché arrestarla, deve essere assicurato il rispetto dei valori limite e delle prescrizioni indicate nel medesimo comma 4. Ciò pare indicare che se, viceversa, a seguito dei citati casi il gestore provvede ad arrestare l'attività, gli eventuali superamenti che dovessero manifestarsi in fase di arresto non sono ricompresi nelle fattispecie previste dall'art. 237 octiesdecies, comma 4, del D.Lgs 152/2006. In altre parole non è richiesto al gestore di garantire i limiti di esercizio in una situazione transitoria, non volontaria, nella quale può non avere controllo dei processi e per questo sta sospendendo l'esercizio.....

Normativa regionale inceneritori (dduo 1024/2004 come modificato dal dduo 4343/2010 allegato 1 parte C)

Monitor di tipo I/O per i quali è prevista la rilevazione del solo stato di funzionamento: il sistema deve registrare il codice di Stato Monitor secondo quanto in Tabella 5:

Stato Monitor (S)	DESCRIZIONE
30	In servizio regolare
31	In accensione (combustione senza rifiuto)
32	In spegnimento
33	Fuori servizio per manutenzione
34	Fuori servizio per fermata
35	Fuori servizio per guasto
36	Funzionamento anomalo
...	Altro

2. INDIRIZZI

Sulla base delle premesse sopra riportate, i guasti/disfunzionamenti possono suddividersi nelle seguenti fattispecie, meglio descritte nei paragrafi successivi:

1. Guasti/disfunzionamenti ai presidi di depurazione (stato 35 del codice monitor "PRESIDIO" e stato codice monitor "IMPIANTO" nello stato 30) tali per cui non è necessario l'arresto dell'attività della linea di combustione ma per i quali il Gestore deve ridurre l'attività.
2. Altri tipi di guasti non afferenti ai presidi depurativi (codici monitor "PRESIDIO" in stato 30 e codice monitor "IMPIANTO" in stato 35), tali per cui si ha una perturbazione transitoria al normale funzionamento per i quali il Gestore riduce l'attività, ma non è necessario l'arresto completo della linea di combustione

3. Guasti che implicano l'arresto tecnicamente inevitabile dell'attività dell'impianto per motivi di sicurezza (codice monitor "IMPIANTO" in stato 38 a prescindere dagli stati di funzionamento dei presidi depurativi).

Di seguito si riportano sinteticamente le caratteristiche delle fattispecie sopra elencate.

2.1 Guasti/disfunzionamenti ai presidi di depurazione

Si tratta di guasti o malfunzionamenti che riguardano esclusivamente i sistemi di depurazione installati sulle linee di incenerimento e finalizzati all'abbattimento degli inquinanti; poiché ogni presidio di abbattimento è funzionale all'abbattimento di uno (o più) specifico inquinante, dovrà essere prevista (dandone evidenza nel Manuale di Gestione dello SME) per ogni inquinante (es. NO_x, SO₂, HCl) l'associazione con il singolo stato di funzionamento del presidio depurativo corrispondente.

Generalmente i presidi e gli inquinanti abbattuti dagli stessi sono i seguenti:

Presidio di abbattimento primario	inquinante	Cod archivio dati (rif dduo 4343/2010)
Depolveratore	polveri	statoVAR-Dep-Depo
Denitrificatore	NO _x , NH ₃	statoVAR-Dep-Den
Elettrofiltro	polveri	statoVAR-Dep-Fel
Deacidificatore	HCl, HF, SO ₂	statoVAR-Dep-Dea

Le procedure da attivare in caso di guasti/malfunzionamenti dei presidi depurativi sono le seguenti:

- in assenza di eventi di supero¹ non è necessario l'arresto dell'attività della linea di combustione; dovranno, in ogni modo, essere poste in atto tutte le precauzioni volte ad evitare ulteriori peggioramenti delle emissioni;
- il Gestore, in caso di supero di una delle medie semiorarie di cui alla Colonna A della tabella 2 dell'Allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte Quarta, dovrà bloccare immediatamente l'alimentazione dei rifiuti e, nel caso decida di fermare la linea di combustione, dovrà comunque garantire l'incenerimento completo dei rifiuti sulla griglia, rispettando il periodo previsto nel Manuale di Gestione SME;
- per ogni guasto che comporta la generazione di almeno una semiora con lo stato 35, al di là dell'avvenuto o meno superamento del limite, il Gestore ne dà comunicazione nel più breve tempo possibile all'Autorità Competente e di Controllo; analoga comunicazione viene data non appena è ripristinata la completa funzionalità dell'impianto;
- devono essere rispettati i valori limite semiorari individuati nella Colonna A della tabella dell'Allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte Quarta per tutti gli inquinanti ad eccezione di quelli associati al presidio depurativo soggetto a guasto, fermo restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 237- octiesdecies comma 4 per i parametri CO, COT e Polveri. Per quest'ultimo parametro il dato non può mai superare i 150 mg/Nm³ (espressi come media su 30 minuti);
- le medie semiorarie calcolate in stato 35, per i soli parametri associati al presidio depurativo interessato dall'evento di guasto, non concorrono al calcolo delle medie giornaliere. Tali medie semiorarie, nel caso di supero, rientreranno nel conteggio delle 60 ore, di cui all'art. 237 Art. 237-octiesdecies comma 3, come riportato al successivo punto 4.

¹ Per "supero", ai fini del presente provvedimento, si intende il superamento di una delle medie semiorarie di cui alla Colonna A della tabella 2 dell'Allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte Quarta; nell'ottica di una corretta gestione dell'Impianto i valori di cui alla colonna B, sono da considerarsi quali indicatori prestazionali che diventano prescrittivi nei modi definiti dal titolo III-bis della Parte Quarta del D.Lgs 152/06; l'impianto dovrà, pertanto, essere condotto tenendo conto di tali valori prestazionali anche nel caso di non superamento dei limiti fissati dalla colonna A.

Esempi:

Caso 1: l'IMPIANTO è in stato 30 (normal funzionamento); si verifica un guasto al presidio depurativo "abbattimento acidi" (PRESIDIO in stato 35).

Per i parametri inquinanti HCl e SO₂ non vengono superati i valori limite.

Tali valori NON rientrano nel conteggio della media giornaliera;

Caso 2: IMPIANTO in stato 30 (normal funzionamento); si verifica un guasto al presidio depurativo "abbattimento acidi" (PRESIDIO in stato 35).

Per i parametri inquinanti HCl e SO₂ vengono superati i valori limite.

Tali valori non rientrano nella media giornaliera; il conteggio delle ore superiori al limite rientra nel conteggio delle 60 ore per la Linea di combustione ("la durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a sessanta ore"). Devono essere rispettate le condizioni di cui al comma 4 per CO – COT e Polveri ed i valori limite degli inquinanti non interessati dal guasto.

2.2 Altri tipi di guasti non afferenti ai presidi depurativi

Si tratta di guasti/anomalie che causano perturbazioni al normale funzionamento della linea di incenerimento e che ricadono nell'ambito di gestione di transitori che possono non richiedere l'arresto completo dell'attività della linea di combustione.

Questi tipi di guasto generano lo stato monitor 35 del codice monitor "IMPIANTO" e in tale situazione tutti i valori registrati concorrono al calcolo delle medie semiorarie e giornaliere e tutti i limiti devono essere rispettati. Si applica quanto previsto dall'articolo 237- octiesdecies comma 4 per i parametri CO, COT e Polveri. Per quest'ultimo il dato non può mai superare i 150 mg/Nm³ (espressi come media su 30 minuti).

Per quanto riguarda la fattispecie 2, lo stato 35 del codice monitor "IMPIANTO" può essere seguito dallo stato 30, previo eventuale passaggio dallo stato 31/32 (qualora fosse necessario ripristinare le corrette condizioni operative), oppure, nel caso in cui il Gestore decida di procedere ad un arresto controllato della linea di combustione (secondo le modalità e i tempi definiti nei singoli MG degli SME), dallo stato 34.

2.3 Guasti che implicano l'arresto tecnicamente inevitabile dell'attività dell'impianto per motivi di sicurezza

Per guasti che implicano l'arresto "tecnicamente inevitabile dell'impianto" (codice monitor "IMPIANTO" 38) devono essere considerati i guasti legati a ciò che non consente un diretto controllo della linea di combustione e che, come conseguenza, comporti lo spegnimento dell'impianto stesso ai fini della sicurezza. La natura transitoria e non volontaria di tale situazione, nella quale il Gestore non può avere controllo dei processi e che pertanto porta alla sospensione dell'attività, fa sì che possa non essere garantito il rispetto dei valori limite "ordinari", così come quelli di cui al comma 4 dell'Art.237 octiesdecies).

Lo stato 38 inizia non appena viene arrestata l'attività mediante l'interruzione dell'alimentazione dei rifiuti alla griglia e del flusso di aria comburente. Le modalità di passaggio dallo stato 38 al successivo stato, devono tenere conto del fatto che non si tratta di una fermata programmata, bensì di una fermata per motivi di sicurezza, tale da non permettere la completa combustione del rifiuto.

In questo senso, si rileva che lo stato successivo al '38' non potrà essere seguito da uno stato di "normal funzionamento" (codice stato IMPIANTO 30), ma – in funzione delle procedure messe in atto - non potrà che essere seguito dal codice STATO IMPIANTO 33 (manutenzione)

Per quanto riguarda la suddetta fattispecie 3, lo stato 38 del codice monitor "IMPIANTO" deve essere seguito dallo stato 33.

In casi specifici, nei quali l'entità e la gravità del danno non sono immediatamente rilevabili, è ammessa la facoltà da parte Gestore di assegnare a posteriori il codice 38 inizialmente identificato con il codice 35 (e viceversa), a fronte di fondate motivazioni e comunque a valle dell'arresto dell'alimentazione dei rifiuti, secondo modalità descritte dettagliatamente nella comunicazione da effettuarsi all'Autorità Competente e di Controllo.

Resta inteso che l'assegnazione del codice 38 deve rispettare tutte le condizioni riportate nel presente paragrafo.

2.4 Applicazione della previsione di cui all'art. 237-octiesdecies c.3

La durata cumulativa del funzionamento nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 237 octiesdecies è pari a 60 ore l'anno per ogni linea di combustione dell'impianto (indipendentemente dai presidi depurativi che la caratterizzano e dall'inquinante oggetto di superamento); le 60 ore comprendono:

- tutte le semi-ore in cui si verifica un superamento dei limiti degli inquinanti in caso di guasto a un qualsiasi dei presidi depurativi afferenti alla stessa linea (vedi tabella presidi depurativi); per le polveri, nel caso di guasto ai depolveratori, deve essere comunque garantito il rispetto dei 150 mg/Nm³; non possono rientrare, in nessun caso, nel conteggio delle 60 ore i superamenti dei parametri di CO e COT;
- tutte le semi-ore in cui si verifica un superamento dei limiti in caso di guasto tecnicamente inevitabile dell'impianto (codice IMPIANTO 38).

2.5 Modalità di calcolo del codice prevalente

Ai fini dell'assegnazione dei codici monitor, si utilizzeranno i seguenti criteri:

- i. se la percentuale dei dati in stato 30 è \geq del 70%, il codice prevalente è 30;
- ii. nel caso in cui la percentuale dei dati in stato 30 è $<$ del 70%, allora il codice prevalente è quello diverso da 30 presente in quantità maggiore;
- iii. nel caso di presenza percentuale uguale di altri stati (diversi da 30), si assume il seguente ordine di priorità:
 1. stato 38 guasto tecnicamente inevitabile
 2. stato 35 guasto ai presidi depurativi e altri tipi di guasti
 3. stato 36 funzionamento parziale (un camino più linee)
 4. stato 34 fermata
 5. stato 31 accensione (o combustione senza rifiuto)
 6. stato 32 spegnimento
 7. stato 33 manutenzione

Sintesi utilizzo codici 35 e 38

"fattispecie" guasto	Limiti da rispettare	Codice stato presidio depurativo	Codice stato impianto	Conteggio 60 ore
Guasti/disfunzionamenti ai presidi di depurazione, tali per cui non è necessario l'arresto della linea di combustione	Art. 237 - octiesdecies c.4; COT, CO, polveri: limiti ordinari per i parametri	35	30	SI in caso di eventi di supero, per ogni linea di incenerimento collegata allo stesso dispositivo

“fattispecie” guasto	Limiti da rispettare	Codice stato presidio depurativo	Codice stato impianto	Conteggio 60 ore
	non interessati dal guasto. Per le polveri non deve mai essere superato il valore di 150 mg/Nm ³ su base semioraria.			di abbattimento degli inquinanti
Altri tipi di guasti non afferenti ai presidi depurativi, tali per cui non è necessario l’arresto completo della linea di combustione	Art. 237 - octiesdecies c.4; devono essere rispettati i limiti di CO – COT unitamente a quelli previsti per gli altri parametri. Per le polveri non deve mai essere superato il valore di 150 mg/Nm ³ su base semioraria.	30	35	NO
Guasti che implicano l’arresto tecnicamente inevitabile della linea di combustione	Nessuno	30/35	38	SI in caso di eventi di supero, per ogni linea di incenerimento collegata allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti
Normal funzionamento	Limiti “ordinari”	30	30	---